



**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI STUDIO**



A cura del Consiglio Studentesco

INDICE

Art. 1 Finalità.....	3
Art. 2 Generalità.....	3
Art. 3 Composizione.....	3
Art.4. Presidente.....	4
Art. 5 Il Vicepresidente.....	4
Art. 6 Il Segretario.....	5
Art. 7 Le commissioni.....	5
Art. 8 Convocazione.....	5
Art. 9 Ordine del giorno.....	6
Art. 10 Partecipazione di esterni.....	6
Art. 11 Validità delle sedute.....	7
Art.12 Votazioni e deliberazioni.....	7
Art. 13 Norme transitorie e finali.....	8



Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio degli Studenti come previsto dall'art. 23 comma 2 Lett. C) dello Statuto di Humanitas University.

Art. 2 Generalità

Il Consiglio degli Studenti è la struttura preposta all'organizzazione autonoma degli studenti; è un organo consultivo che esercita le funzioni previste dallo Statuto:

- Formula proposte e, se richiesto, esprime pareri su questioni attinenti l'attività didattica, i servizi per gli studenti ed il diritto allo studio;
- Esprime pareri sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio.

Art. 3 Composizione

- 1) Il Consiglio degli Studenti è composto da almeno cinque rappresentanti, eletti secondo le norme statutarie del Regolamento dell'Ateneo.

- 2) Fanno parte del Consiglio degli Studenti:
 - Il rappresentante degli studenti in Senato Accademico
 - Il rappresentante degli studenti in Consiglio di amministrazione
 - Tre rappresentanti degli studenti eletti dalla popolazione studentesca

- 3) È consentita la partecipazione, come uditori, dei rappresentanti del Comitato Consultivo dei Corsi di Laurea e dei rappresentanti di classe dei singoli anni di tutti i Corsi di Laurea, a partire dal 2° anno.



Art.4. Presidente

- 1) Nella prima seduta del Consiglio Studentesco, successiva all'elezioni dei rappresentanti, la funzione di Presidente è svolta dal Consigliere eletto col maggior numero di preferenze [nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti].
 - 2) Nella stessa seduta il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente.
 - 3) L'elettorato attivo è composto dai consiglieri di cui all'art. 3 comma 2
 - 4) Il Presidente è eletto:
 - a) nella prima votazione a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto
 - b) a partire dalla seconda votazione a maggioranza assoluta dei presenti.
- 3) Il Presidente:
- Convoca il Consiglio, ne apre e chiude le sedute
 - Assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio, osservando e facendo osservare il regolamento; in conformità ad esso dirige e modera la discussione, stabilisce le modalità delle votazioni e ne accerta e proclama il risultato
 - Mantiene l'ordine se necessario sospendendo la seduta
 - Sottoscrive, per approvazione i verbali delle sedute.

Art. 5 Il Vicepresidente

- 1) Il Vicepresidente è il consigliere con il secondo maggior numero di voti candidato alla carica di Presidente;
- 2) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, in collaborazione con il Segretario.



Art. 6 Il Segretario

- 1) Il Segretario è nominato dal Presidente, di comune accordo con il Vicepresidente
- 2) Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente nell'espletamento delle loro funzioni.
- 3) Il Segretario ha la funzione di redigere i verbali delle riunioni e occuparsi della conservazione degli stessi.

Art. 7 Le commissioni

- 1) Il Consiglio degli Studenti può organizzare la sua attività mediante l'istituzione, anche temporanea, di commissioni di lavoro su specifici temi;

Art. 8 Convocazione

- 1) Il Consiglio degli Studenti è convocato, almeno una volta a trimestre, dal Presidente a mezzo posta elettronica.
- 2) La convocazione deve avvenire almeno sette giorni prima della riunione con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di inizio dei lavori e dell'ordine del giorno.
- 3) Eventuale documentazione deve essere allegata alla convocazione o disponibile per tutti i componenti all'inizio delle sedute. Nel caso in cui si renda necessario, per qualsiasi motivo, riconvocare il Consiglio in seconda convocazione o sospendere la seduta per rinviarla ad altro giorno, i componenti presenti non necessitano della relativa convocazione scritta.
- 4) Il Consiglio degli Studenti può essere convocato in via straordinaria dal Presidente o da 1/3 dei componenti che ne facciano richiesta tramite lettera firmata al Presidente.
- 5) Nei casi di urgenza, l'avviso della convocazione deve essere recapitato almeno 48 ore prima dell'inizio della riunione, la convocazione deve riportare nel testo la motivazione.



Art. 9 Ordine del giorno

- 1) L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente, sentiti il Vicepresidente, il Segretario e le eventuali commissioni istituite.
- 2) Nell'ordine del giorno devono essere incluse le questioni la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno 1/4 dei componenti del Consiglio. All'inizio di ogni seduta ogni componente ha comunque la facoltà di proporre al Presidente una mozione d'ordine con cui inserire tra le tematiche in discussione un argomento di particolare urgenza non previsto all'ordine del giorno, ovvero variare l'ordine cronologico delle questioni in discussione. Questa istanza si inserisce nell'ordine del giorno solo ed esclusivamente in caso di particolare urgenza o importanza, e viene altrimenti considerata non accettabile.

Art. 10 Partecipazione di esterni

- 1) Le riunioni sono di norma aperte al pubblico. Solo per gravi motivi e con una delibera assunta dai 2/3 dei presenti, la seduta può tenersi a porte chiuse. Il Presidente o 1/3 dei componenti che ne facciano richiesta scritta, possono invitare alle sedute del Consiglio il Rettore, il Consigliere Delegato e altri membri della comunità universitaria, nonché esperti esterni perché intervengano su questioni di interesse generale o su questioni che rientrino nelle responsabilità dei loro uffici. Tale partecipazione deve essere prevista dall'ordine del giorno.



Art. 11 Validità delle sedute

- 1) Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri

- 2) Prima di dichiarare aperta ogni seduta, il Presidente accerta l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente dell'assemblea può chiederne la verifica prima che si proceda a deliberazione.

- 3) Qualora sia accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con i punti dell'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica ai consiglieri non presenti.

- 4) Nel verbale dovranno essere registrati i consiglieri intervenuti. Il verbale, sottoscritto dal Presidente, di norma viene approvato come primo punto all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art.12 Votazioni e deliberazioni

- 1) Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei consiglieri.

- 2) Su richiesta di 1/3 dei consiglieri, la votazione può avvenire a scrutinio segreto, tramite schede cartacee.

- 3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una diversa maggioranza. In caso di parità si provvede a un'ulteriore discussione, seguita da votazione. In caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente.



4) Le proposte di modifica del presente Regolamento deve essere approvate con il parere favorevole dei 2/3 dei consiglieri.

Art. 13 Norme transitorie e finali

1) Il presente regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore successivamente alla delibera di approvazione.